



Bruxelles, 1.6.2018
COM(2018) 376 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per aderire alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

A seguito di una richiesta degli Stati membri dell'UE e di una serie di operatori della pesca dell'Unione europea, la Commissione propone che l'Unione europea aderisca alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale ("la Convenzione") in qualità di membro della Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale (*North Pacific Fisheries Commission*, NPFC), l'organismo istituito dalla Convenzione incaricato di gestire la pesca nella zona di competenza.

L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione sarebbe funzionale al desiderio di ottenere l'accesso alle risorse che questa gestisce, espresso dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla relativa flotta. L'adesione costituirebbe inoltre una solida base da cui promuovere la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino che la NPFC gestisce. La proposta è conforme all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca¹ e alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 in merito alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca².

La Convenzione non prevede la negoziazione di diritti o doveri tra le parti contraenti che aderiscono e la NPFC. L'adesione alla Convenzione e la partecipazione alla NPFC in qualità di membro o di parte non contraente cooperante (*cooperating non-contracting Party*, CNCP) richiedono la piena accettazione delle disposizioni in vigore al momento dell'adesione.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le Organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) sono organizzazioni internazionali di cui fanno parte paesi, alcuni dei quali sono Stati costieri, organizzazioni di integrazione regionale, ad esempio l'Unione europea, ed entità di pesca che hanno interessi di pesca in una determinata zona. Alcune ORGP si occupano di tutti gli stock ittici di una determinata zona, mentre altre gestiscono specie altamente migratorie, in particolare il tonno, in vaste zone geografiche. Mentre alcune svolgono un ruolo puramente consultivo, la maggior parte di esse svolge funzioni di gestione, stabilisce i limiti per le catture e lo sforzo di pesca e fissa le misure tecniche e gli obblighi in materia di controlli.

In linea con la comunicazione della Commissione "Partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP)"³, l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, svolge un ruolo attivo in sei organizzazioni per la pesca del tonno e in 11 organizzazioni per la pesca di specie diverse dal tonno.

Secondo la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea intitolata "Governance internazionale

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² COM(2011) 424 del 13.7.2011.

³ COM(99) 0613 def.

degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"⁴ e le conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta⁵, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle ORGP e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 218, paragrafi 3 e 4.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dello strumento**

Ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale incaricato di sovrintendere ai negoziati conformemente alle direttive di negoziato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri dell'Unione europea e una serie di singoli operatori della pesca hanno chiesto alla Commissione di avviare i negoziati di adesione alla fine del 2017. All'inizio del 2018, le organizzazioni e i gruppi d'interesse pertinenti sono stati consultati per garantire che i futuri negoziati in vista di un'eventuale adesione dell'Unione europea alla Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale tengano conto dei loro pareri. Nel corso delle consultazioni sono stati contattati i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, l'industria della pesca UE e organizzazioni non governative, così come i cittadini e i consumatori dell'Unione europea. L'industria della pesca UE ha sollecitato l'adozione da parte delle istituzioni dell'Unione europea di misure efficaci che garantiscano la possibilità che la flotta UE inizi le attività di pesca nella regione gestita della NPFC a partire dal 1° luglio 2018. I rappresentanti dell'industria della pesca UE ritengono che il modo probabilmente più rapido per raggiungere tale obiettivo sia un approccio in due fasi in cui l'Unione europea diventa in un primo

⁴ JOIN(2016) 49 final.

⁵ Doc 7348/1/17 REV 1.

momento parte non contraente cooperante, con l'espressa ambizione di diventare, in un momento successivo, membro a pieno titolo della NPFC. Durante le consultazioni non sono state ricevute altre osservazioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione è subordinata al pagamento alla NPFC di un contributo finanziario annuale di circa 90 000 EUR, a titolo della linea di bilancio 11.03.02 (Contributi obbligatori alle ORGP). Il contributo dell'UE è soggetto a possibili aumenti, in funzione delle attività di pesca che verranno svolte nella regione gestita dalla NPFC. L'importo esatto sarà stabilito nelle pertinenti linee di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale.

È inoltre probabile che, a titolo della linea di bilancio 11.06.62.03, vengano erogati contributi volontari al bilancio dell'organizzazione volti a promuovere la ricerca scientifica. L'entità di tali contributi è stimata a circa 200 000 EUR all'anno. La linea di bilancio 11.01.04.01 prevede inoltre il finanziamento dell'assistenza tecnica necessaria per le consulenze scientifiche da fornire nel quadro delle riunioni della NPFC. Il costo di tale voce è stimato a 10 000 EUR all'anno.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per aderire alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
- (2) Ai sensi della decisione n. 98/392/CE del Consiglio⁶, l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Tale convenzione impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.
- (3) A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio⁷, l'Unione è parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione europea e gli operatori della pesca UE hanno espresso interesse per la possibilità di pescare nella zona gestita dalla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale ("la Convenzione").
- (5) La Convenzione prevede la possibilità di adesione da parte delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. L'organismo istituito per esercitare le funzioni previste dalla Convenzione è la Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale (*North Pacific Fisheries Commission*, "NPFC"). Le parti della Convenzione

⁶ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parti XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁷ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

partecipano al processo decisionale. Di norma la NPFC adotta le proprie decisioni per consenso.

- (6) Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni stabilite dalla Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale, una parte non contraente cooperante (*cooperating non-contracting Party*, “CNCP”) può partecipare alle attività di pesca se si impegna a rispettare - e se dimostra di rispettare - le misure di conservazione e gestione previste dalla NPFC. Le CNCP non partecipano al processo decisionale ma sono tenute a cooperare pienamente con la NPFC e ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione. Le CNCP sono invitate a contribuire al bilancio della NPFC.
- (7) È opportuno garantire che l’approccio dell’Unione alla conservazione venga applicato a tutti gli oceani e che l’Unione intensifichi il proprio impegno per la conservazione a lungo termine e l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca a livello mondiale. Secondo la comunicazione congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea intitolata “Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani” e le conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l’efficacia delle ORGP e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell’azione dell’Unione europea in tali consessi.
- (8) È opportuno avviare i negoziati per l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione. Qualora dovesse risultare chiaro che per l’Unione europea è impossibile aderire alla convenzione o che è impossibile aderire entro un periodo di tempo ragionevole, è opportuno negoziare le condizioni di partecipazione dell’Unione europea in qualità di parte non contraente cooperante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per aderire alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale (“la Convenzione”).

Articolo 2

Se nel corso del negoziato di adesione alla Convenzione dovesse risultare chiaro che per l’Unione europea è impossibile aderire alla Convenzione o che è impossibile aderirvi entro un periodo di tempo ragionevole, la Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione europea, le condizioni della partecipazione dell’Unione europea alla Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale in qualità di CNCP.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio e in conformità alle direttive di negoziato di cui agli allegati.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1 *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2 *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3 *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4 *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5 *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per aderire alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁸

Promuovere la governance degli oceani a livello internazionale

1.3. Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁹

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Un ruolo più incisivo a livello mondiale

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Promuovere la governance degli oceani a livello internazionale

Obiettivo specifico 3

Pesca sostenibile in tutto il mondo e miglioramento della governance internazionale entro il 2020.

⁸ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁹ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gli Stati membri e gli operatori economici dell'Unione europea dovrebbero ottenere l'accesso alla zona di competenza della Convenzione, gestita dalla Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale (North Pacific Fisheries Commission, NPFC).

L'adesione dovrebbe inoltre permettere all'Unione di promuovere l'applicazione a tutti gli oceani del proprio approccio alla conservazione e di intensificare il proprio impegno per la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca a livello mondiale.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Numero di pescherecci dell'Unione europea che esercitano attività di pesca

Numero di catture nell'UE

Miglioramento della sostenibilità a lungo termine degli stock

Numero di riunioni della NPFC cui l'UE ha partecipato

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Gli operatori UE di Paesi Bassi, Lituania, Lettonia, Polonia e Germania stanno cercando di estendere le proprie attività di pesca al Pacifico settentrionale per consolidare ulteriormente il proprio ruolo di operatori di livello mondiale. Si verranno così a creare economie di scala, in quanto la flotta UE è già impegnata in operazioni di pesca più a sud, nella zona confinante gestita dall'Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (SPRFMO).

La partecipazione dell'Unione europea ai lavori della NPFC contribuirà inoltre alla sostenibilità a lungo termine degli stock e sosterrà la ricerca scientifica, in linea con gli obiettivi esterni della politica comune della pesca (PCP).

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da vari fattori, come un migliore coordinamento, la certezza del diritto, una maggiore efficacia o complementarità). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

La conservazione delle risorse biologiche marine rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione che si presume verrà creato (ex-post)

In linea con l'articolo 28 del regolamento di base della PCP, gli obiettivi principali dell'adesione dell'Unione europea alla NPFC sono:

a) accedere alle risorse della NPFC;

- b) sostenere attivamente e contribuire allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;
- c) migliorare la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo e rafforzare la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;
- d) contribuire ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuovere l'occupazione nell'Unione;
- e) assicurare che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi;
- f) promuovere e sostenere, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- g) promuovere la creazione e il rafforzamento di un meccanismo di controllo della conformità dei singoli paesi.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le azioni della Commissione di livello bilaterale e internazionale sono un elemento importante della priorità che consiste nel rafforzare il ruolo dell'UE a livello mondiale. Le posizioni dell'Unione europea nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui è parte contraente sono basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, sulle norme e sui principi della PCP e sul nostro approccio internazionale alla governance degli oceani. Tuttavia, le posizioni delle altre parti contraenti non sempre consentono di ottenere un sostegno completo. La Commissione rappresenta l'Unione europea alle riunioni delle ORGP e la DG MARE ha assunto la guida di tutti i relativi negoziati, procedendo sempre ad un'adeguata consultazione degli Stati membri e dei portatori di interesse, al fine di promuovere gli obiettivi della PCP a livello mondiale.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta dà impulso all'agenda globale e multilaterale a favore della pesca sostenibile su scala mondiale per affrontare questioni cruciali come l'eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) o la riduzione della sovraccapacità.

Essa integra più efficacemente le politiche in materia di pesca, sviluppo, ambiente, commercio, tra le altre, per contribuire al conseguimento degli obiettivi di una governance sostenibile e responsabile.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento a partire dal 2018,

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁰

X Gestione diretta a opera della Commissione

– **X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;**

– a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.*

Osservazioni

Nessuna

¹⁰ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il bilancio della NPFC è adottato annualmente. Conformemente alle procedure della NPFC, la Commissione esaminerà e verificherà il progetto di bilancio presentato dal segretariato della NPFC e potrà formulare osservazioni in merito. Anche l'esecuzione del bilancio viene esaminata annualmente dalle parti contraenti. Il bilancio è adottato per consenso.

Anche la relazione sull'esecuzione del bilancio della NPFC viene adottata annualmente dal segretariato della NPFC.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Le parti contraenti della NPFC versano i rispettivi contributi al bilancio dell'organizzazione regolarmente e allo stato attuale non si registrano arretrati.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Il comitato finanziario e amministrativo **procede** ogni anno ad una revisione della situazione finanziaria della NPFC. È inoltre prevista una revisione annuale dei conti rispetto agli impegni e alle spese approvati.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Costi limitati. Revisione tra pari. Revisioni successive.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ogni anno il segretariato della NPFC prepara il bilancio annuale e le previsioni di spesa annuali della NPFC, che vengono poi sottoposti alla revisione e all'adozione del comitato finanziario e amministrativo, che rivolge alla NPFC una raccomandazione relativa all'approvazione. È inoltre prevista una revisione annuale dei conti rispetto agli impegni e alle spese approvati.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss. ¹¹	di paesi EFTA ¹²	di paesi candidati ¹³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	11 03 02: Contributi obbligatori agli organismi internazionali (2)	Diss.	NO	NO	NO	NO
	11 01 04 01: Assistenza tecnica e amministrativa non operativa (2)	Non diss.	NO	NO	NO	NO
	11 01 02 11: Altre spese di gestione (5)	Non diss.	NO	NO	NO	NO
	11.06.62.03: Contributi volontari a organizzazioni internazionali (2)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non-diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹³ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il [foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa](#) (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

La spesa annua dipenderà dal contributo che l'UE è tenuta a versare al bilancio dell'organizzazione, che viene deciso in occasione della riunione annuale della NPFC. Secondo le stime attuali, essa non supererà i 90 000 EUR, ma potrebbe aumentare in funzione delle attività di pesca annuali della flotta UE.

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		2	Conservazione e gestione delle risorse naturali						
DG MARE			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	TOTALE
•Stanzamenti operativi									
11.03.02	Impegni	(1)	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,540
	Pagamenti	(2)	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,540
11.06.62.03	Impegni	(1a)	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,200
	Pagamenti	(2a)	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,200
Stanzamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁴									
Numero della linea di bilancio 11.01.04.01		(3)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,060
TOTALE degli stanziamenti DG MARE	Impegni	=1+1a +3	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,800
	Pagamenti	=2 + 2a +3	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,800

¹⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	TOTALE
DG MARE								
• Risorse umane								
• Altre spese amministrative								
TOTALE DG MARE	Stanziamanti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni							
	Pagamenti							

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		TOTALE	
	Tipo ¹⁵	Costo medio	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Pesca sostenibile in tutto il mondo e miglioramento della governance internazionale entro il 2020.																
- Risultato																
- Risultato																
- Risultato																
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1			1	0,3	1	0,3	1	0,3	1	0,3	1	0,3	1	0,3	1	1,8
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																
- Risultato																
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																
COSTO TOTALE			1	0,3	1	0,3	1	0,3	1	0,3	1	0,3	1	0,3	1	1,8

¹⁵ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,858
Altre spese amministrative							
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 5¹⁶ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

•	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
• XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
• 01 01 02 (nelle delegazioni)							
• 01 05 01 (ricerca indiretta)							
• 10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
• 01 04 aa ¹⁷ •	• - in sede	•					
	• - nelle delegazioni	•					
• 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)							
• 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
• Altre linee di bilancio (specificare)							
• 1,50 TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Contribuire alla gestione sostenibile e alla conservazione delle risorse biologiche marine nelle acque internazionali e al miglioramento del funzionamento della NPFC, in linea con gli obiettivi della PCP e della sua dimensione esterna e delle priorità della DG MARE.</p> <p>Promuovere all'interno della NPFC i principi e le norme della PCP in materia di misure di conservazione, controllo e applicazione e sviluppare in tale contesto le strategie negoziali per raggiungere gli obiettivi dell'UE.</p> <p>Analizzare i dati disponibili ed elaborare misure di conservazione e gestione delle risorse della pesca nel quadro delle ORGP, garantendo il coordinamento delle politiche nell'attuazione della PCP.</p> <p>Mantenere un dialogo regolare con i portatori di interesse e rapporti costruttivi con le altre istituzioni e gli altri organismi internazionali.</p>
Personale esterno	

¹⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁸					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo ...									

Per quanto riguarda le entrate varie con “destinazione specifica”, precisare la o le linee di spesa interessate.

Nessuna

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Nessuno

¹⁸

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.